



Ministero degli Affari Esteri  
e della Cooperazione Internazionale

**Direzione Generale per gli Italiani  
all'Estero e le Politiche Migratori  
Ufficio II**

## Relazione

### ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

#### Oggetto dell'atto:

Relazione sulla Proposta di Direttiva del Consiglio (UE) 2019/997 che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell'UE.

L'atto in esame persegue l'obiettivo di garantire la tutela consolare dei cittadini dell'Unione che viaggiano o vivono in uno Stato nel quale non sono rappresentati da un'Ambasciata o da un Ufficio consolare alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato membro. In particolare, la Direttiva in esame mira a regolamentare il rilascio di un documento di viaggio provvisorio a un cittadino non rappresentato in un paese terzo, per un viaggio di sola andata nello stato di cittadinanza o di residenza di quel cittadino, su richiesta di quest'ultimo.

- **Codice della proposta:** COM(2023) 930 del 23/01/2023
- **Codice interistituzionale:** 2023/0441 (CNS)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

\*\*\*

#### Premessa: finalità e contesto

- **Quadro normativo:**
- Art. 23 del TFUE; Art. 46 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta");
- Art. 23 D. Lgs. 71/2011;
- Decisione di esecuzione (UE) 2022/2452 della Commissione dell'8 dicembre 2022 recante prescrizioni tecniche complementari per il documento di viaggio provvisorio dell'UE istituito dalla direttiva (UE) 2019/997 del Consiglio [Publications Office \(europa.eu\)](https://publications-office.europa.eu/);

*Normativa di riferimento principale precedente: Decisione 96/409/PESC (Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio del 25 giugno 1996 relativa all'istituzione di un documento di viaggio provvisorio).*



## A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

<b>1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>La proposta rispetta il principio di attribuzione.</i></li><li>• <i>La base giuridica è correttamente individuata negli Artt. 20 e 23 del TFUE.</i></li></ul>
<b>2. Rispetto del principio di sussidiarietà</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>La proposta rispetta il principio di sussidiarietà in quanto l'azione dell'Unione Europea ha una dimensione transfrontaliera, poiché trattasi di un diritto di cui godono tutti i cittadini dell'UE nei confronti delle Autorità di Stati membri diversi da quelli di cittadinanza. Pertanto, l'obiettivo della presente proposta non può essere efficacemente raggiunto dagli Stati membri in modo indipendente, ma è necessario intervenire a livello di Unione.</i></li></ul>
<b>3. Rispetto del principio di proporzionalità</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>La proposta rispetta il principio di proporzionalità, posto che si limita a quanto è necessario per conseguire l'obiettivo, dal momento che non modifica in modo sostanziale le norme e le procedure attualmente adottate.</i></li></ul>

## B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

<b>1. Valutazione del progetto e urgenza</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva.</i></li><li>• <i>Il progetto non riveste carattere di urgenza ma appare opportuno realizzarlo in tempi ragionevoli.</i></li></ul>
<b>2. Conformità del progetto all'interesse nazionale</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Il progetto può ritenersi conforme all'interesse nazionale, posto che il rilascio di un documento di viaggio provvisorio si configura quale strumento e soluzione spesso essenziale per fornire assistenza consolare ai connazionali in situazioni di emergenza all'estero. La normativa in esame risponde, infatti, all'esigenza di fornire al connazionale che ha smarrito all'estero il proprio documento di viaggio un documento provvisorio che gli consenta di fare rientro in Italia munito di un titolo internazionalmente riconosciuto.</i></li></ul>
<b>3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>L'art. 7 della Direttiva UE 2019/997 contempla il rilascio facoltativo dell'ETD ad una platea più ampia di richiedenti, rispetto a quella prevista dalla legislazione vigente. La nuova disciplina, infatti, prevede la facoltà per ogni Stato membro di rilasciare ETD, oltre che a propri cittadini e a cittadini non rappresentati, a loro familiari non cittadini UE e a soggetti titolari di</i></li></ul>



*protezione internazionale residenti legali in uno Stato membro. Il MAECI sta ancora valutando l'opportunità dell'eventuale estensione del bacino dei richiedenti.*

## C. Valutazione d'impatto

### 1. Impatto finanziario

- **Costi:**

*Sono previsti dei costi legati all'applicazione della Direttiva in esame legati all'acquisto del nuovo formato, che consta di due stampati a valore (un formulario ed uno sticker); alla distribuzione; alla fornitura di hardware e software per la gestione; e all'assistenza tecnico-informatica. Alla data odierna non è noto il costo stimato complessivo a carico dell'erario.*

*Al fine di una compiuta analisi dei costi gravanti sul bilancio nazionale, appare necessario attendere i futuri sviluppi negoziali relativi al progetto di norma in esame.*

### 2. Effetti sull'ordinamento nazionale

- *Il recepimento della Direttiva in esame comporta verosimilmente la produzione di un atto regolamentare, che disciplinerà il processo di emissione e di riscossione del costo dall'utenza per il rilascio del nuovo ETD. Ove non si procederà all'estensione del bacino dei destinatari dell'ETD di cui al punto 3, non dovrebbe quindi aver luogo un recepimento a livello legislativo (norma primaria).*
- *In termini logistici e infrastrutturali, l'applicazione della Direttiva in esame comporterà la dotazione per tutta la rete diplomatico-consolare di nuovi apparati hardware e di un nuovo software per la gestione del nuovo documento di viaggio provvisorio, che tuttavia assumerà delle caratteristiche di sicurezza maggiori rispetto al modello attualmente in uso.*

### 3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

- *La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).*

### 4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione



Ministero degli Affari Esteri  
e della Cooperazione Internazionale

- *La procedura attualmente discussa in seno alla Commissione prevede un coinvolgimento fattivo delle Autorità di frontiera. È verosimile, in sede di recepimento amministrativo della Direttiva, un coinvolgimento del Ministero dell'Interno con riguardo alla fase di restituzione del documento ETD utilizzato dal cittadino che fa ingresso nel Paese.*

#### **5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese**

- *Come riferito sopra, in situazioni di emergenza all'estero, il cittadino potrà contare su una garanzia di maggiore sicurezza del proprio documento di viaggio provvisorio.*



Ministero degli Affari Esteri  
e della Cooperazione Internazionale

**Direzione Generale per gli Italiani  
all'Estero e le Politiche Migratori  
Ufficio II**

## Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

### Oggetto dell'atto:

L'atto in esame persegue l'obiettivo di garantire la tutela consolare dei cittadini dell'Unione che viaggiano o vivono in uno Stato membro nel quale non sono rappresentati da un'Ambasciata o da un Consolato, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato membro

- **Codice della proposta: COM(2023) 930 del 23/01/2023**
- **Codice interistituzionale: 2023/0441 (CNS)**
- **Amministrazione con competenza prevalente: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.**

<b>Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea</b> (articolo e paragrafo)	<b>Norma nazionale vigente</b> (norma primaria e secondaria)	<b>Commento</b> (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
Direttiva UE 2019/997	D. Lgs. 71/2011, art. 23 Circolare n. 1/2016	L'attuale disposto dell'art. 23 del D. Lgs. 71/2011 riflette già le disposizioni della Direttiva in esame e necessita di una modifica legislativa di natura primaria, ove si decidesse di accogliere la facoltà prevista dall'art. 7 della Direttiva. È previsto, invece, un recepimento a livello amministrativo, una volta terminata in seno al Comitato tecnico alla Commissione ogni singolo aspetto procedurale disciplinante il processo di rilascio del documento provvisorio.